

CONVENZIONE TRA

- l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (di seguito per brevità "PARCO"), con sede legale in Torino, via della Rocca 47, c.f. 80002210070 p.i. 03613870017, in persona del Presidente, [redacted], munito dei necessari poteri,

e

- IREN ENERGIA S.p.A. (di seguito per brevità "IREN ENERGIA"), con sede legale in Torino, Corso Svizzera 95, capitale sociale Euro 918.767.148,00 iscritta nel Registro delle imprese di Torino con il numero di cod. fisc. e partita I.V.A. n. 09357630012, in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, [redacted], munito dei necessari poteri.

Nella presente convenzione l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso e la società IREN ENERGIA S.p.A. sono detti unitamente "Parti".

PREMESSO

a) che con la Convenzione del 11/08/1949 il PARCO e l'Azienda Elettrica Municipale di Torino (nel seguito per brevità "AEM") avevano raggiunto un accordo economico a compensazione degli impatti ambientali che il PARCO aveva patito in passato e che avrebbe potuto ancora subire a causa delle opere costruite e per le future iniziative dell'AEM nel territorio del PARCO medesimo;

b) che, il 14/08/1957, le Parti, con l'atto aggiuntivo alla Convenzione di cui al punto a), erano giunte ad un accordo sull'applicazione di determinate clausole di detta Convenzione;

c) che, con la Convenzione del 14/06/1968, AEM si era obbligata al pagamento di un ulteriore importo a compensazione degli impatti ambientali derivanti dalla costruzione dell'impianto Valsoera -Telesio di proprietà di AEM;

d) che, con la Convenzione del 15/02/1974, le Parti avevano raccolto in un unico documento gli accordi preesistenti, conformandoli allo stato di fatto esistente a tale data;

e) che, con la Convenzione dell'08/09/1994, AEM aveva assunto una serie di impegni nei confronti del PARCO tra cui:

- l'obbligo di versare un contributo di L. 80.000.000, rivalutabile, da utilizzare per iniziative di miglioramento ambientale e promozione turistica sul versante canavesano del PARCO, fino alla scadenza delle concessioni idroelettriche ipotizzata nell'anno 2005;
- l'impegno di cedere in comodato al PARCO determinati immobili;
- la costituzione di un gruppo di lavoro PARCO-AEM per valutare la fattibilità di progetti tesi a un più efficace utilizzo della risorsa idrica anche in vista della scadenza delle concessioni;

f) che, con effetto dal 01/01/1997, il complesso di beni organizzato afferente l'AEM era stato conferito dal Comune di Torino alla Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A., inclusivo della Convenzione dell'08/09/1994;

g) che Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A., con efficacia dal 31/10/2006, aveva conferito, nell'ambito della riorganizzazione societaria conseguente alla fusione con AMGA S.p.A., il proprio ramo di azienda inerente la filiera "energia", nella sua unitarietà integrale di complesso totalmente ed economicamente funzionante ed operante nel settore dell'attività di produzione di energia elettrica nonché produzione di calore, anche comprensivo della Convenzione stipulata tra AEM e il PARCO in data 08/09/1994, a IRIDE ENERGIA S.p.A.;

h) che, con effetti contestuali alla predetta fusione per incorporazione, l'Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A. ha cambiato la sua denominazione sociale in IRIDE S.p.A.;

Originale e mani p. Barficio

[Signature]

[Signature]

i) che, a seguito della fusione per incorporazione di ENIA S.p.A. in IRIDE S.p.A., che ha assunto la denominazione sociale di IREN S.p.A., in data 1° luglio 2010 IRIDE ENERGIA S.p.A. ha cambiato la propria denominazione sociale in IREN ENERGIA S.p.A;

k) che a seguito della convenzione del 08/09/1994 sono stati stipulati i seguenti comodati:
 - atto 9 dicembre 1997 relativo a casa AEM presso la diga del Serrù in Comune di Ceresole Reale (foglio 5, n.100 sub.1) per attività di informazione turistica e di controllo ambientale;
 - atto 1 febbraio 2010 relativo a casotto di Nel in Comune di Ceresole Reale (foglio 18, n.26) destinato a casotto in quota per il servizio di sorveglianza del PARCO;

l) che la finalità del PARCO è quella di conservare la fauna e la flora e di preservare le speciali formazioni geologiche, nonché la bellezza del paesaggio in un vasto territorio di alte montagne, fra gli 800 metri dei fondovalle e i 4.061 metri della vetta del Gran Paradiso, che si estende su circa 71.000 ettari a cavallo tra Piemonte e Valle d'Aosta;

m) che scopo del PARCO è anche la promozione economico sociale delle popolazioni locali, realizzabile valorizzando e conservando le specifiche caratteristiche ambientali del PARCO e dei territori rientranti nel suo perimetro;

n) che l'intero territorio del PARCO ricade in Zona di Protezione Speciale (ZPS) nell'ambito della Rete Natura 2000 dell'Unione europea (Direttiva 79/409/EU "Uccelli") e nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) codice IT1201000 (Direttiva 92/43/EU "Habitat");

o) che la Direttiva 2000/60/CE "Acque" istituisce il quadro normativo in materia di acque;

p) che la medesima direttiva prevede per le aree protette che gli Stati membri si conformino a tutti gli standard e agli obiettivi entro 15 anni dall'entrata in vigore, fatta salva diversa disposizione della normativa comunitaria a norma della quale le singole aree protette sono state costituite;

q) che la definizione quantitativa e le modalità operative di rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) sono definite dalle regioni a seguito di quanto previsto dall'art.95 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

r) che la Giunta regionale del Piemonte con deliberazione del 28 febbraio 2011, n. 80-1651 ha approvato le "Linee guida per la redazione del programma dei rilasci del deflusso minimo vitale dalle grandi dighe, ai sensi dell'art.7 del Regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8/R";

s) che le "Linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili", Variante al PTC della Provincia di Torino, approvate dalla Regione Piemonte in data 21/7/2011, individuano le aree designate quali SIC/ZPS come aree di esclusione, per le quali "...non si ritiene sostenibile il rilascio di nuove concessioni o di varianti che comportino la realizzazione di nuovi impianti di produzione idroelettrica con incremento di sfruttamento della risorsa";

t) che ai sensi dell'art.11, c.3 della Legge 3 dicembre 1991, n.394 all'interno del PARCO sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat ed è in particolare vietata la modificazione del regime delle acque (lett. c), demandando eventuali deroghe al Regolamento del PARCO;

u) che l'Unione Europea ha finanziato il progetto LIFE BIOAQUAE "Biodiversity Improvement of Aquatic Alpine Ecosystems" presentato dal PARCO, che prevede azioni di conservazione per migliorare la biodiversità degli ecosistemi acquatici di alta quota nel SIC IT1201000, in coerenza con gli obiettivi delle Commissioni comunicazione dell'Unione,

"Halting the loss of biodiversity by 2010 – and beyond" e "Options for an EU vision and target for biodiversity beyond 2010";

v) che il progetto LIFE BIOACQUAE prevede tra l'altro interventi di tutela della Trota marmorata (*Salmo marmoratus*) presenti nel SIC ed in particolare delle sue popolazioni ancora presenti;

w) che il PARCO ha in atto il progetto, parzialmente finanziato dal Piano di sviluppo rurale (PSR) della Regione Piemonte, "Interventi per incrementare la biodiversità attraverso la gestione sostenibile del pascolo (BioPas)" che prevede tra l'altro il ripristino di un'area umida in prossimità del Lago del Dres, in località detta "Arpiat" per migliorarne lo stato attuale di conservazione e per tutelarla;

x) che il PARCO ha approvato un piano di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 2000, n.353, adottato con Decreto Ministero Ambiente e della tutela del territorio e del Mare 29 gennaio 2010, che prevede la realizzazione di 28 piazzole per elicottero per il rifornimento idrico;

y) che IREN ENERGIA esercisce nel territorio del PARCO preesistenti impianti di produzione idroelettrica sui quali sono necessari interventi di manutenzione e di ammodernamento e che gestisce le relative derivazioni in forza dell'articolo 12, comma 8-bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche e integrazioni;

z) che gli impianti IREN ENERGIA di cui al p.to y) costituiscono un sistema articolato e funzionale alla produzione idroelettrica di interesse nazionale, distribuito sul territorio attraverso opere ed impianti integrati nel contesto territoriale gestiti secondo criteri di sostenibilità, con rilevanti e positive ricadute sociali per le Amministrazioni locali e per l'occupazione della Valle Orco. I bacini artificiali, che caratterizzano il complesso produttivo, rappresentano un contributo alla sicurezza della valle per la riduzione degli impatti prodotti dalle piene dei corsi d'acqua, svolgono inoltre un servizio importante per il soddisfacimento delle esigenze irrigue del canavesano e con l'acquisizione storica della presenza nel paesaggio sono divenute un elemento di attrazione turistica.

aa) che è interesse di entrambe le Parti proseguire il proficuo rapporto di collaborazione instauratosi nel tempo, il quale, nel rispetto dei ruoli e delle normative, ha consentito di individuare numerosi ambiti in cui operare concordemente sia per lo sviluppo della comunità locale, sia per la salvaguardia del territorio, sia per il suo monitoraggio;

bb) che nell'ambito di questa collaborazione IREN ENERGIA si impegna a concorrere a promuovere nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità la tutela dell'ambiente, minimizzando gli impatti ambientali e paesaggistici delle opere esistenti anche adottando le migliori tecnologie e contenendo le interferenze sull'ambiente naturale ed il paesaggio.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1) Premesse

Le premesse della presente Convenzione sono parte integrante e sostanziale della medesima. La presente Convenzione sostituisce le precedenti stipulate tra le Parti e richiamate nella premessa.

2) Esercizio, manutenzione ordinaria e riparazione guasti

IREN ENERGIA è autorizzata ad eseguire, direttamente o indirettamente, tutte le attività relative all'esercizio, alla manutenzione ordinaria e alla riparazione dei guasti sugli impianti di proprietà della stessa, purché non determinino modificazioni dei luoghi comportanti specifiche autorizzazioni di legge.

IREN ENERGIA è certificata ISO 14001 e nell'esecuzione dei lavori si attiene a direttive ambientali che disciplinano le principali prescrizioni dettate dalla normativa ambientale applicabile, nonché ai principi di buona tecnica che consentono di prevenire l'insorgere di impatti ambientali.

3) Manutenzione straordinaria e realizzazione di nuove opere

Nel caso di interventi che richiedano autorizzazioni specifiche, il PARCO si impegna a comunicare a IREN ENERGIA, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il proprio parere in merito agli interventi di manutenzione straordinaria o alla realizzazione di nuove opere e/o rinnovi delle opere esistenti, fatta salva la necessità di acquisizione di ulteriori specificazioni o di sopralluoghi sul posto.

IREN ENERGIA si impegna, nella realizzazione di nuove opere a minimizzare gli impatti ambientali e paesaggistici dei propri impianti, favorendone la mimetizzazione, anche adottando le migliori tecnologie e contenendo le interferenze sull'ambiente naturale ed il paesaggio. Detti miglioramenti non riguarderanno, ai sensi di legge, gli interventi manutentivi e quelli relativi alle opere già esistenti per i quali non è prevista modificazione della consistenza e dello stato dei luoghi.

4) Sorvolo del parco

Compatibilmente con le esigenze di esercizio, manutenzione e realizzazione di impianti, IREN ENERGIA intende contenere allo stretto necessario la quantità dei sorvoli nel territorio del PARCO.

IREN ENERGIA si impegna altresì ad utilizzare, qualora disponibili sul mercato locale, velivoli che utilizzino sistemi in grado di ridurre le emissioni acustiche.

IREN ENERGIA si impegna a comunicare al PARCO, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma di massima dei voli che intenderà effettuare nell'anno successivo. Fatte salve le emergenze, comunque da motivare adeguatamente, tale programma tenderà ad una progressiva riduzione dei sorvoli nell'ottica del perfezionamento organizzativo.

Il programma dovrà indicare, per ciascun mese, la quantità dei giorni in cui saranno eseguiti i sorvoli, i motivi dei sorvoli e le aree di sorvolo.

L'Ente PARCO procederà alla individuazione di modalità semplificate di rilascio delle autorizzazioni al sorvolo anche ai fini della riduzione dei suoi tempi di istruttoria.

5) Vigilanza

IREN ENERGIA si impegna ad informare e sensibilizzare il proprio personale affinché non violi, nell'esercizio delle attività lavorative, le norme e i regolamenti posti a tutela del PARCO. IREN ENERGIA si impegna altresì a mettere al corrente le imprese appaltatrici dell'obbligo di rispettare i regolamenti del PARCO; IREN ENERGIA prende atto che i regolamenti sono pubblicati a mero titolo informativo nel sito internet: www.pngp.it.

IREN ENERGIA si impegna ad assumere adeguati provvedimenti nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e di quelli delle imprese appaltatrici che abbiano violato le disposizioni di legge o regolamentari del PARCO e che siano stati denunciati per tali violazioni. In caso di condanna per reati attinenti la normativa del PARCO, IREN ENERGIA si impegna a destinare gli interessati a sede di servizio esterna al PARCO.

Con riferimento alle funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza dei Guarda PARCO, IREN ENERGIA offre la massima collaborazione per attività atte a prevenire le suddette violazioni.

6) Trasporto

Compatibilmente con le esigenze di esercizio, manutenzione, riparazione guasti e realizzazione di nuove opere e, precisando il carattere privatistico dei propri impianti, IREN ENERGIA si impegna ad effettuare il trasporto gratuito del personale del PARCO e del materiale dal medesimo condotto sui suoi mezzi (piani inclinati e funivia), che svolgono normale attività di transito nell'area del PARCO.

Il PARCO solleva IREN ENERGIA da ogni e qualsiasi responsabilità per tutti i danni che dovessero essere causati a persone e/o a cose dall'attività di trasporto del proprio personale e/o materiale, fatto salvo il dolo o colpa grave di IREN ENERGIA.

7) Beni di proprietà IREN ENERGIA concessi in uso al Parco

IREN ENERGIA provvederà alla cessione in comodato gratuito cinquantennale al PARCO, con contratti da stipularsi in separata sede dopo la firma della presente Convenzione, dei seguenti immobili e terreni:

- casotto di Telessio in Comune di Locana (Foglio 5 n.81), già in uso al PARCO, posto in condizioni di completa agibilità normativa, da destinare al servizio di sorveglianza del PARCO;
- n. 1 alloggio in Ceresole Reale presso la casa vacanze Brunetti per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione per le finalità istituzionali dell'Ente Parco. L'alloggio ubicato a Villa di Ceresole Reale al primo piano della palazzina Mila torna nella disponibilità di IREN ENERGIA;
- terreni di cui al foglio 19 n. 15 e 16 (per quanto di proprietà) in Comune di Ceresole Reale, ai fini del mantenimento della naturalità della zona umida ivi presente con interventi di regimazione idraulica.

IREN ENERGIA concederà al PARCO per attività di sorveglianza l'uso parziale gratuito della casa di guardia della diga di Valsoera secondo modalità gestionali condivise, da definire con specifico regolamento.

Con riferimento alla casa presso la diga del Serrù in Comune di Ceresole Reale (foglio 5, n.100 sub.1), già concessa in comodato al PARCO con atto del 9 dicembre 1997, si evidenzia che la stessa è stata inserita dal Parco in un progetto di recupero con finanziamento regionale che interessa tutte le tre unità immobiliari contigue. Qualora tale progetto non avesse a realizzarsi, IREN ENERGIA provvederà alla manutenzione della copertura dell'unità di proprietà del PARCO di cui sopra.

In relazione al comodato del casotto di Nel in Comune di Ceresole Reale (foglio 18, n.26), di cui all'atto 1 febbraio 2010, IREN ENERGIA si adopererà per facilitare il perfezionamento della pratica di agibilità.

8) Contributo

IREN ENERGIA si impegna a corrispondere al PARCO, entro il primo semestre di ogni anno, a decorrere dal 2013, la somma annua di € 65.000 in vigenza delle concessioni idroelettriche di cui alle premesse.

Tale somma sarà rivalutata ogni tre anni sulla base dell'indice ISTAT – FOI, prendendo come base = 100 l'indice al 01/01/2015.

Il PARCO si impegna ad utilizzare tale somma per iniziative e opere finalizzate al miglioramento ambientale e alla promozione didattica, turistica e culturale nell'ambito del versante canavesano del PARCO, con particolare attenzione alla valle Orco dove persistono impianti IREN ENERGIA e con l'accordo di dare ampio spazio al logo di IREN ENERGIA per le opere realizzate con tale contributo nonché sul materiale illustrativo delle medesime.

9) Monitoraggi e tutela ambientale

In un quadro di azioni congiunte di monitoraggio IREN ENERGIA si impegna a fornire al PARCO i dati meteorologici relativi alle stazioni site nell'area protetta, i dati delle portate derivate da ciascun impianto e, in particolare, i dati di rilascio delle captazioni. Si impegna a mettere a disposizione tutti i dati di cui è o diventerà in possesso relativi ai monitoraggi effettuati sulla qualità fisico-chimica e biologica delle acque, sullo stato dell'ittiofauna, sull'idrologia, sull'idromorfologia.

IREN ENERGIA, nel rispetto della vigente normativa in materia di deflusso minimo vitale si impegna, sulla base delle risultanze del Comitato Tecnico di valutazione della proposta sperimentale formulata da IREN ENERGIA secondo quanto previsto dalla Giunta Regionale del Piemonte, con Deliberazione del 28 febbraio 2011, n.80-1651 "Linee guida per la

redazione del Programma dei rilasci del deflusso minimo vitale delle grandi dighe, ai sensi dell'art.7 del regolamento regionale 17 luglio 2007, n.8/R", a garantire il deflusso minimo vitale per le opere di presa degli impianti nel PARCO secondo le procedure ed i valori previsti dalla normativa regionale e, ove da questa previsto, a installare su ogni opera di presa presidi e/o strumenti di misurazione di agevole lettura in sito, che consentano al PARCO di verificare la quantità d'acqua rilasciata.

Qualora il Deflusso minimo vitale così individuato si dimostrasse insufficiente al raggiungimento degli obiettivi di qualità ecologica previsti dalla Direttiva 2000/60/CE o ad evitare tratti di alveo asciutto, nei limiti previsti normativamente IREN ENERGIA metterà in atto azioni sperimentali finalizzate a mitigare o superare le citate criticità.

Sono fatti salvi i casi di infiltrazione in sub-alveo, per i quali tuttavia dovranno essere sperimentate soluzioni volte a superare e mitigare le criticità.

Il propositivo approccio sperimentale presentato da IREN ENERGIA per la definizione attraverso la valutazione degli effetti dei rilasci si coniuga positivamente con la mission del PARCO di sviluppare la conoscenza del territorio e degli ecosistemi acquatici.

Il PARCO conviene con IREN ENERGIA che l'uso razionale della risorsa idrica debba avvenire nel rispetto della sostenibilità ambientale e, ricordando il DGR 28/2/2011 n° 80-1651, "considerata la necessità di contemperare gli obiettivi ambientali con l'esigenza di salvaguardare al massimo le limitate scorte idriche accumulate negli invasi con capacità di regolazione stagionale, strategiche sia ai fini della sicurezza della rete elettrica nazionale sia per fronteggiare situazioni di grave scarsità d'acqua, la cui ricorrenza e intensità ha subito una chiara accelerazione nell'ultimo decennio anche in relazione ai cambiamenti climatici in atto".

L'eventuale svuotamento degli invasi per esercizio programmato o per lavori di manutenzione avverrà nel rispetto delle modalità previste nei Progetti di Gestione approvati dalla Regione Piemonte, ai sensi della D.P.G.R. n. 1/R del 29/1/2008.

10) Programmazione degli interventi

Gli interventi previsti dalla presente convenzione saranno programmati sulla base di un piano triennale predisposto congiuntamente tra IREN ENERGIA e PARCO.

11) Gruppo di lavoro

Le parti si impegnano a costituire un gruppo di lavoro per un esame congiunto delle modalità di attuazione di quanto previsto nella presente convenzione, per affrontare i problemi legati alla qualità chimico-fisica, biologica e microbiologica delle acque, nonché la funzionalità ecosistemica.

Qualora di interesse congiunto delle parti potranno altresì essere oggetto di confronto specifiche iniziative, criticità, problematiche relative ad impianti presenti, attività e/o progetti orientati alla promozione del territorio, al miglioramento ambientale e paesaggistico e all'individuazione di misure di compensazione ambientale.

12) Valorizzazione strutture

IREN ENERGIA in accordo con l'Ente PARCO ed il comune di Locana intende valorizzare le strutture presenti presso il bacino di Telessio. A tal fine si impegna a redigere con l'Ente PARCO uno studio di fattibilità che indichi le future destinazioni dei fabbricati esistenti in relazione alle esigenze di tutti i soggetti interessati e ai contenuti del nuovo accordo di programma tra Ente PARCO e Regione Piemonte in fase di definizione.

13) Spese

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986.

Le spese di bollo, registrazione e ogni altro onere derivante dalla stipulazione del presente atto sono a carico di IREN ENERGIA.

14) Recesso

Ogni Parte avrà diritto, per giustificato motivo, di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione dandone comunicazione all'altra, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno un anno prima della data in cui il recesso avrà efficacia.

15) Durata

I contratti di comodato citati in premessa ed all'art.7 conservano i loro effetti anche oltre i termini di cui al presente articolo. La presente Convenzione avrà efficacia per tutta la vigenza delle concessioni di cui alle premesse. Gli impegni di cui alla presente convenzione si trasmettono ai concessionari subentranti.

16) Foro competente esclusivo



Per ogni controversia derivante dalla presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

17) Forma delle modificazioni


La presente convenzione non potrà essere validamente modificata se non mediante atto scritto firmato da entrambe le Parti.

Torino, 18/2/2015

Parco Nazionale Gran Paradiso
IL PRESIDENTE


.....


IREN Energia S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO


.....
